

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n°51/2012

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

considerato che nella giornata del 21 luglio 2012 avrà svolgimento presso la Piazza Unità d'Italia un evento organizzato dalla Monte Carlo Yachts S.p.A in collaborazione con il Comune di Trieste per la presentazione al pubblico di un nuovo modello d'imbarcazione;

considerato che le operazioni di alaggio, varo e posizionamento su un carrello abi-trailer della suddetta imbarcazione verranno effettuate presso il comprensorio del Molo IV – assentito in concessione alla Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. e che il suo trasferimento in Piazza Unità d'Italia e successivo rientro al comprensorio sopraccitato interesseranno la viabilità della strada demaniale – denominata “bretella” - di collegamento fra Largo Città di Santos e Piazza Duca degli Abruzzi;

considerate le risultanze delle riunioni di coordinamento tenutesi presso l'Autorità Portuale di Trieste in data 10 luglio 2012 e presso il Comune di Trieste in data 5 luglio 2012 tra la Monte Carlo S.p.A., le Società interessate dalla realizzazione dell'evento e le Autorità ed Amministrazioni territorialmente competenti;

tenuto conto della richiesta della società organizzatrice dell'evento, tesa ad ottenere lo sgombero e la disponibilità della strada demaniale - denominata “bretella” - di collegamento fra Largo Città di Santos e Piazza Duca degli Abruzzi al fine di garantire il transito del suddetto carrello abi-trailer;

ravvisata la necessità di predisporre nelle aree sopraccitate, per i motivi sopra esposti, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e destinazione d'uso di aree del demanio marittimo;

sentita la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail di data 11 luglio 2012;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

vista l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nella strada demaniale marittima di collegamento tra Largo Città di Santos e Piazza Duca degli Abruzzi denominata “Bretella”, indicativamente evidenziata in nero nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, sono istituiti, ove non già esistenti:

- a) dalle ore 09.00 alle ore 21.00 del 19 luglio 2012 i divieti di transito, fermata e sosta veicolare con rimozione,
- b) dalle ore 21.00 alle ore 23.00 del 19 luglio 2012 e comunque sino a conclusione delle operazioni di trasporto dell'imbarcazione i divieti d'accesso veicolare, transito, fermata e sosta con rimozione;
- c) dalle ore 18.00 del 21 luglio alle ore 06.00 del 22 luglio 2012 i divieti di transito, fermata e sosta veicolare con rimozione,
- d) dalle ore 06.00 alle ore 09.00 del 22 luglio 2012 e comunque sino a conclusione delle operazioni di trasporto dell'imbarcazione i divieti d'accesso veicolare, transito, fermata e sosta con rimozione;

1.1 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, lungo la strada demaniale sopra individuata, sono consentiti la fermata, la sosta, il transito e l'accesso ai mezzi autorizzati dalla Monte Carlo S.p.A. e/o dalla polizia locale del Comune di Trieste, nonché ai mezzi di soccorso e d'emergenza.

1.2 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti di cui all'Art.1 lettera a) e lettera c), lungo la strada demaniale sopra individuata, viene consentito il transito:

- ai mezzi dei fornitori diretti/provenienti al/dal cancello - posto sulla bretella - del comprensorio del Molo IV assentito in concessione alla Trieste Terminal Passeggeri S.p.A.,
- ai mezzi in uscita dal comprensorio del Porto Franco Vecchio,
- ai mezzi diretti/provenienti al/dal parcheggio a pagamento del comprensorio Molo IV.

Art. 2 – La Società organizzatrice dell'evento in collaborazione con il Comune di Trieste dovrà, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese:

2.1 – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive modifiche e integrazioni, in corrispondenza del tratto demaniale marittimo interessato dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

2.2 – delimitare le aree demaniali marittime in argomento a garanzia dei provvedimenti sopra disposti di cui all'Art. 1 lettera b) e lettera d)), sollevando l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza dell'attività svolta;

2.3 – durante l'eventuale permanenza serale e notturna, dotare le delimitazioni di appositi dispositivi di segnalazione luminosa;

2.4 – garantire la massima sicurezza alle persone e cose gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze della strada in questione, attraverso propria valutazione dei rischi e l'adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie - avvalendosi di personale dell'organizzazione ovvero con l'ausilio delle Autorità/Amministrazioni in servizio d'ordine pubblico o affidando tale compito ad altri soggetti autorizzati ad eseguire tale esercizio all'interno delle aree portuali - provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;

2.5 – osservare e far osservare nell'ambito dell'area in argomento ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell'ambito dell'attività svolta;

2.6 – adoperare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare che dall'uso delle aree in oggetto possa derivare pregiudizio per l'igiene ed al normale uso delle concessioni limitrofe e/o danni a persone e cose, che resteranno comunque ad esclusivo carico e colpa del richiedente.

Art. 3 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.


Trieste, lì **16 LUG. 2012**

Allegata n.1 planimetria.

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

IL PRESIDENTE

dot.ssa Marina Monassi



PLANIMETRIA ALLEGATA ALL'ORDINANZA A.P.T. 51-2012